

REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI OSPEDALETTO D'ALPINOLO (AV)

Parere nr. 53 del 11/04/2024

OGGETTO: Parere sulla sez. 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024-2026", inserita all'interno del PIAO, oggetto della proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 03.04.2024.

Il sottoscritto dott. Raffaele Della Valle, Revisore dei Conti del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo nominato con delibera consiliare n. 09 del 26/05/2021;

premessò che

- In data 08.04.2024 veniva inviata mezzo Pec allo scrivente la richiesta di rilascio del parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 03.04.2024 avente ad oggetto "Approvazione PIAO 2024-2026";
- L'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- L'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.2024 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026

Premesso altresì che

- L'art. 6 comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che: "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- L'art. 6, al comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che: "5. Entro il 31 Marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.";
- L'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, di cui sopra stabilisce che Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite

RAV

modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”, disponendo in particolare al comma 4, che queste procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”

- Dato atto che il Comune di Ospedaletto D'Alpino, alla data del 31/12/2023 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 10 di cui 7 dipendenti a tempo indeterminato e 3 dipendenti a tempo determinato e parziale, il PIAO viene redatto in modalità semplificata;

- Dato atto che l'art. 4 C. 1 lett. c del Decreto 30/06/2022 n. 132 prevede che “il Piano triennale dei fabbisogni di personale indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

- 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dimissioni di servizi, attività o funzioni;
- 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
- 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali”.

Richiamati in particolare

il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Visti i nuovi principi contabili predisposti da Arconet con i quali si mira a distinguere la programmazione di carattere finanziario (da inserire nel DUP) da quella più prettamente collegata alle strategie di programmazione del personale (da inserire nel PIAO);

Vista la Sezione 3.3 (piano triennale dei fabbisogni di personale) del PIAO predisposto dall' Ente;

dato atto che in tale sezione 3.3 del PIAO, viene previsto:

1) Per l'anno 2024:

- assunzione di un istruttore amministrativo, cat. C a tempo indeterminato e parziale (18 h settimanali) – assunzione già programmata con deliberazione di G. C. n. 77 del 07.11.2022 e con deliberazione di G.C. n. 67 del 10.07.2023 (indicata nel PIAO 2023/2025) – tramite preferibilmente scorrimento di graduatoria vigente;
- assunzione tramite svolgimento di una procedura concorsuale (avviata nel 2022 ed in corso di svolgimento e completamento) di un funzionario tecnico a tempo indeterminato e parziale (30 h settimanali) - così come già previsto e programmato dalla deliberazione di giunta comunale n. 77 del 07.11.2022, nonché con deliberazione di G. C. n. 67 del 10.07.2023 (indicata nel PIAO 2023/2025);



- assunzione di un istruttore di vigilanza (cat C) a tempo indeterminato e parziale (18 h settimanali) tramite scorrimento di graduatoria vigente ovvero utilizzo di istituti flessibili - già programmata con deliberazione di G. C. n. 77 del 07.11.2022 -, nonché con deliberazione di G.C. n. 67 del 10.07.2023 (indicata nel PIAO 2023/2025);
- progressione economica verticale (da Operatore esperto ad Istruttore) di un dipendente dell'Ente – già programmata con deliberazione di G. C. n. 77 del 07.11.2022, nonché con deliberazione di G.C. n. 67 del 10.07.2023 (indicata nel PIAO 2023/2025) ed in corso di completamento;
- assunzione di un funzionario contabile a tempo indeterminato e parziale (18 h) tramite scorrimento di graduatoria in vigore, ovvero utilizzo di istituti flessibili, in relazione all'annualità 2024, come da deliberazione di G.C. n. 67 del 10.07.2023 (indicata nel PIAO 2023/2025) ed in corso di svolgimento e completamento;
- Progressione economica verticale, laddove ve ne siano le condizioni, in deroga, ai sensi degli artt. 13 comma 6 e comma 8 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 ed 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, di un dipendente da Istruttore a Funzionario nell'Area Affari Generali;
- Progressione verticale, qualora sussistano le condizioni, secondo la procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 15 CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021 e corrispondenti articoli del D. Lgs. b. 165/2001, di un dipendente da Operatore ad Operatore esperto nell'Area Affari Generali;

2) Per l'anno 2025:

- Assunzione di un Funzionario contabile a tempo indeterminato e parziale (18 h settimanali) da incaricare quale Responsabile Area Tributi a mezzo, preferibilmente, scorrimento graduatoria vigente;
- Assunzioni previste in forza del Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021- 2027 (PN CapCoe) - Priorità 1 - Operazione 1.1.2 delle seguenti figure, indicate come nella relativa domanda, in ordine di priorità:

n. 1 Specialista in attività amministrative e contabili

n. 1 Altro Perito agrario.

3) 2026: nessuna assunzione programmata.

che:

PRESO ATTO E RILEVATO

a) rientrano nelle spese di personale tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

b) Il piano triennale del fabbisogno del personale sez. 3.3 garantisce il contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (pari a 452.529,73 Euro), e che in ogni caso sarebbe ammessa in deroga il superamento della stessa per effetto del DM. 17/03/2020;

c) è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;



CONSIDERATO

- I pareri preventivi favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della delibera di Giunta con la quale si delibererà in merito al PIAO, espressi dai relativi responsabili del Servizio;
- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità, Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2024–2026, inserito nella sezione 3.3 del PIAO 2024-2026, rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, verrà successivamente accertato il mantenimento dell'equilibrio pluriennale del bilancio, al momento in cui esse verranno attuate.

ESPRIME

Per quanto di propria competenza parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 03.04.2024 in oggetto per quanto riguarda la sezione 3.3 del PIAO (piano triennale dei fabbisogni di personale).

Il revisore

Dott. Raffaele Della Valle

